

Stampa - libertà di stampa - sequestro di giornali e di altre pubblicazioni – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016

Testata giornalistica pubblicata, esclusivamente o meno, in via telematica - Equiparazione a quella tradizionale su supporto cartaceo - Condizioni - Conseguenze - Tutela cautelare preventiva di natura sostanzialmente inibitoria - Inammissibilità - Ragioni.

La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016